



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 212 dei 09/07/2014 - 18/07/2014 Udienza pubblica del 24/06/2014
Massima n. 1:	Titolo: Ambiente – Norme della Regione Siciliana – Istituzione di parchi e riserve naturali - Procedimento - Partecipazione dei Comuni limitatamente al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali ed esclusione degli stessi dal procedimento istitutivo delle aree protette - Competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua. Testo: Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost, in relazione all'art.22 della legge n.394 del 1991 – gli artt.6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n.98 nella parte in cui, in contrasto con con la normativa statale, prevedono la partecipazione dei Comuni limitatamente al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e non al procedimento istitutivo delle aree protette. La disciplina delle aree protette – di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - è prevista dalla legge n.394/1991, alla quale la legislazione regionale deve adeguarsi.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Legge della Regione siciliana 06/05/1981 n.98, art.6 co.1 Legge della Regione siciliana 06/05/1981 n.98, art.28 co.1 Legge della Regione siciliana 06/05/1981 n.98, art.28 co.2 Parametri costituzionali: Costituzione art.117 co.2



	<p>Altri parametri ed atti interposti</p> <p>Legge 06/12/1991 n.394 art. 22</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo:</p> <p>Ambiente – Aree protette – Norme della Regione Siciliana – Istituzione di parchi e riserve naturali - Partecipazione al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale delle comunità locali tramite tre esperti nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente - Competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Dichiarata limitazione delle garanzie partecipative degli Enti locali – Insussistenza – Partecipazione degli Enti locali, prevista per disposizione di legge, conforme ai principi della legislazione statale – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo:</p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento all'art.117, secondo comma, lett.s), Cost., in relazione all'art.22 della legge n.394/1991, (Legge quadro sulle aree protette) – dell'art.3, comma 1, lett.e), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n.98 che attribuisce agli Enti locali il potere di designare tre esperti nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente come componenti del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale delle comunità locali.</p> <p>La disposizione denunciata assicura, anche se in maniera indiretta, un livello partecipativo minimo degli Enti locali, conforme o non incompatibile ai principi della legislazione statale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Legge della Regione siciliana 06/05/1981 n.98, art.3, co.1</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art.117 co.2</p> <p>Altri parametri ed atti interposti:</p> <p>Legge 06/12/1991 n.394, art.22</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

